



SENT. 202/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello in materia di pensioni militari, iscritto al n.

59161 del registro di segreteria,

proposto da:

- **OMISSIS**, nato il OMISSIS a OMISSIS rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Medaglie d'Oro n.266 (pec: angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it)

contro

1) ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciriaco il Grande, 21, rappresentato e difeso

					SENT. 202/2024	
	dagli	Avvocati	Giuseppina	Giannico	(pec	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri					
	(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden					
	(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonietta					
	Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia					
	Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), in					
	virtù di procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente					
	domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29 presso					
	l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo (fax: 0695066536),					
	indirizzo e numero di fax presso cui dichiarano di voler ricevere					
	tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento;					
	2)Ministero dell'Economia e delle Finanze , Comitato di					
	verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-					
	tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla					
	Dott.ssa Sara Salimbene e dalle Dott.sse Paola Carmeni, Marianna					
	Pacelli e Anna Maria Alimandi, giusta delega della dott.ssa					
	Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei					
	Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via XX					
	Settembre, 97, presso gli uffici della Direzione dei Servizi del					
	Tesoro e presso il seguente domicilio digitale:					
	dcst.dag@pec.mef.gov.it					
	3) MINISTERO DELLA DIFESA , in persona del Ministro <i>pro-</i>					
	<i>tempore</i> , elettivamente domiciliato <i>ope legis</i> presso l'Avvocatura					
	Generale dello Stato al seguente indirizzo pec					
	ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.					
	2					

	SENT. 202/2024	
	avverso	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n.	
	310, depositata in segreteria il 16.4.2021 e non notificata.	
	Visti gli atti del giudizio.	
	Uditi , nell’udienza pubblica del 18 giugno 2024, svoltesi con	
	l’assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, il	
	Consigliere designato Ida Contino, l’avv Pierpaolo De Vizio, in	
	sostituzione e per delega dell’avv. Angelo Fiore Tartaglia, per	
	l’appellante, la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della	
	difesa, l’avv. Giuseppina Giannico per l’INPS e la dott.ssa Anna	
	Maria Alimandi per il Ministero dell’Economia e Finanze.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 310 del 16.4.2021 il giudice monocratico	
	presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha rigettato	
	il ricorso promosso da OMISSIS avverso la determinazione prot.	
	M-D/Gprev REG 2016/0129042 del 8.9.2016, con la quale il	
	Ministero della Difesa aveva ritenuto non dipendente da causa di	
	servizio la patologia oncologica <i>“Tireidectomia totale per</i>	
	<i>carcinoma papillare e trattamento radioiodio per recidiva”</i> .	
	A tale conclusione il giudice di primo grado è pervenuto rilevando	
	che il decreto impugnato era stato emesso sulla base del parere	
	reso dal Comitato di Verifica delle cause di servizio con cui, appunto,	
	era stata esclusa la sussistenza del nesso eziologico tra i fatti di	
	servizio e la patologia oncologica sofferta dal militare.	
	Nello specifico, il giudice territoriale ha rilevato che le censure	
	3	

	SENT. 202/2024	
	mosse dal ricorrente non avessero offerto elementi di prova idonei	
	a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal Comitato di	
	verifica; giudizi che, viceversa, apparivano <i>"puntuali e</i>	
	<i>circostanziati, frutto di una completa istruttoria che ha fatto</i>	
	<i>referimento a tutti i precedenti di servizio dell'interessato"</i> (pag. 2	
	della sentenza). Il giudice di prime cure, inoltre, ha evidenziato	
	come <i>"non fossero riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il</i>	
	<i>normale servizio...che potessero aver influito, anche solo in forma</i>	
	<i>concausale sull'insorgenza dell'infermità"</i> (pag. 2 sentenza).	
	2. Avverso tale decisione il sig. OMISSIS, con il patrocinio dell'avv.	
	Angelo Fiore Tartaglia, ha proposto appello deducendo i seguenti	
	motivi di gravame:	
	2.1 Violazione dell'art. 132 c.p.c.: motivazione carente e solo	
	apparente. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. carenza di motivazione	
	anche in ordine ai fatti non contestati dalle parti resistenti e non affatto	
	valutate dal Giudice ai fini del decidere. Violazione di legge: art. 1, commi	
	562, 564 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e degli artt. 1 e 6 del	
	D.P.R. 7 luglio 2006 nr. 243; D.P.R. nr. 37/09, ora riassetato negli artt.	
	603, 1904, 1907 del D.lgs. 15 marzo 2010 nr. 66, artt. 1078₁ 1079, 1083	
	e 1084 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 15.03.2010 nr. 90,	
	così come novellato dall'art. 7 del D.P.R. 40/2012. Erronea valutazione	
	della situazione di fatto, errore sui presupposti, manifesta illogicità.	
	Violazione del rischio tipizzato dai D.P.R. nn.rr. 243/2006, 37/2009₁	
	90/2010, 40/2012.	
	Con il primo motivo l'appellante, dopo aver esaminato le	
	4	

disposizioni e la giurisprudenza che impongono al giudice di esplicitare l'iter logico seguito per arrivare alla decisione, ha censurato la sentenza di prime cure ritenendola viziata da motivazione apparente e/o inesistente. Nello specifico ha rilevato che il giudice territoriale aveva rigettato il ricorso motivando la propria decisione con affermazioni apodittiche e prive di alcun sostegno argomentativo. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, nessun riferimento specifico alla fattispecie oggetto di giudizio sarebbe contenuto nella sentenza; nessun riferimento alla presenza, all'interno del piccolo campione biotico di tiroide, di un numero importante di polveri di ridotta dimensione, polveri che secondo il dott. Stefano Montanari (Rapporto nr. 46/2016, relativo a "Valutazione di reperto biologico tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x") sono "decisamente *compatibili con l'esposizione a un inquinamento ambientale bellico, come ad esempio quello relativo alle missioni in Albania e nei Balcani cui il paziente aveva partecipato svolgendo mansioni di sminamento*".

Il giudice di prime cure, dunque, nonostante la complessità della questione e la mole della documentazione allegata, avrebbe liquidato la decisione senza motivare alcunché.

Inoltre, nessun riferimento sarebbe contenuto alla circostanza dedotta in ricorso, secondo cui il sistema immunitario del militare era stato sottoposto allo stress di multiple e ravvicinate somministrazioni vaccinali che ne avevano alterato senz'altro la

	SENT. 202/2024	
	funzionalità, aspetto questo ampiamente sviscerato dalla	
	copiosa giurisprudenza richiamata anche nell'atto d'appello.	
	2.2 Vizi degli atti impugnati (del tutto disattesi immotivatamente	
	dall'impugnata sentenza con conseguente carenza assoluta di	
	motivazione). Erronea interpretazione della situazione di fatto, errore	
	sul presupposto, illogicità, incongruità, irragionevolezza, insufficienza	
	ed apoditticità della motivazione, inattendibilità, difetto d'istruttoria.	
	Violazione dei d.P.R. n. 37/2009, nr 90/2010 e nr 40/2012 e del relativo	
	rischio tipizzato nonché dell'art. 2 comma 78 della l. n. 244/2007 e s.m.	
	Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza	
	opponendo il vizio degli atti impugnati in ragione dell'erronea	
	interpretazione della situazione di fatto, l'insufficiente e	
	apodittica motivazione e il difetto di istruttoria. In proposito ha	
	insistito sulla sussistenza del nesso eziologico tra la patologia	
	allegata e il servizio prestato in zone belliche inquinate dalle	
	polveri sottili e quindi sul diritto del ricorrente al riconoscimento	
	del trattamento privilegiato.	
	2.3 L'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento	
	dell'appello e conseguentemente la condanna delle	
	Amministrazioni resistenti al pagamento del relativo	
	trattamento pensionistico di privilegio, con interessi legali e	
	rivalutazione monetaria; ovvero il rinvio della causa ad altro	
	giudice di prime cure per il riesame della questione.	
	3. Con memoria depositata in atti il 5 agosto 2024, si è costituito	
	il Ministero della Difesa eccependo l'inammissibilità del gravame	
	6	

	SENT. 202/2024	
	in ragione dell’art. 170 c.g.c.; in proposito ha richiamato la	
	sentenza n. 10/QM/2000 evidenziando che il vizio di motivazione	
	non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove	
	in senso difforme da quello auspicato dalle parti; diversamente,	
	infatti, il mezzo impugnatorio si trasformerebbe in una	
	inammissibile revisione delle valutazioni del giudice di primo	
	grado. Ciò posto ha concluso chiedendo l’inammissibilità.	
	4. Con memoria depositata agli atti il 19.12.2023, si è costituito	
	il Ministero dell’Economia e Finanze opponendo l’inammissibilità	
	dell’appello in quanto fondato esclusivamente su questioni di	
	fatto. Riguardo al nesso eziologico ha dedotto che il rischio	
	<i>tipizzato</i> dal legislatore non equivale di per sé a riconoscimento	
	della causa di servizio della patologia oncologica. Ha concluso	
	chiedendo l’inammissibilità dell’appello.	
	5. Con memoria depositata il 28 maggio 2024, si è costituito	
	l’INPS sostenendo l’inammissibilità dell’appello in ragione	
	dell’art. 170 c.g.c. Secondo l’Ente previdenziale, infatti, le	
	censure formulate nell’atto di gravame consisterebbero in una	
	mera replica di quanto già osservato in primo grado sulle	
	conclusioni medico-legali. Inoltre, contrariamente a quanto <i>ex</i>	
	<i>adverso</i> dedotto, la Corte di primo grado ha esaminato e	
	apprezzato tutto il quadro probatorio emerso in atti,	
	desumendone la statuizione che oggi si impugna.	
	6. All’odierna udienza, le parti hanno insistito nelle loro	
	richieste, concludendo come da verbale.	
	7	

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello è fondato.

In primo luogo, occorre svolgere alcune considerazioni in ordine all'ammissibilità dell'odierno gravame, anche in ragione delle eccezioni opposte dalle parti resistenti.

Il legislatore, all'art. 170 del c.g.c., dopo aver disposto che in materia pensionistica l'appello è consentito per i soli motivi di diritto, chiarisce che costituiscono motivi di fatto, e quindi non sono deducibili innanzi al giudice di appello, le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classificazione o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Si tratta, pertanto, di un mezzo d'impugnazione non devolutivo, che, quindi, non consente al giudice del gravame di sindacare il risultato della valutazione compiuta dal primo giudice, accordandogli solo un sindacato esterno sull'intrinseca coerenza logica della motivazione che a quel risultato ha condotto (Corte dei conti, Sez. II App. sentenza n 376/2022).

In proposito, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2010 del 24 ottobre 2010, sotto il vigore del previgente art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno chiarito che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove costituisca un "*motivo di diritto*" e, conseguentemente, solo quando la sentenza impugnata manchi in

modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione apparente.

La necessità di motivare le pronunce giurisdizionali, infatti, già prevista da norme primarie (art. 132 del c.p.c., secondo comma n. 4 c.p.c. e, per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, dall'art. 22 del R.D. 1038/1933), è assunta a livello di garanzia costituzionale a cagione dell'art. 111 della Costituzione.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto, dunque, alle quali appunto sono state parificate dal legislatore le questioni medico-legali relative alla dipendenza, alla classifica e all'aggravamento dell'infermità (art. 170, 2° comma del c.g.c.), è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero formuli argomentazioni non idonee a rivelare la "*ratio decidendi*" (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (*ex plurimis* Corte dei conti, II App., sent. n. 376 del 21.07.2022, n.309 del 12.07.2022, n.384 del 2.11.2021, n. 1200 del 22.11.2016; Sez. App. Sicilia, sent. n. 191 del 25.11.2016; Sez. III App., sent. n. 309 del 1°08.2018).

Anche la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 84 del 27 marzo 2003, ha ribadito che "*ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto e, definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, non è incorso in alcuna incongruenza, in quanto detti giudizi, a meno*

che non si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM del 2000), non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione”.

III. Ebbene, tornando alla fattispecie all’esame, si ritiene che l’appello sia ammissibile in quanto la sentenza gravata appare viziata da “motivazione apparente”.

La statuizione di rigetto, infatti, non appare supportata da argomentazioni che rivelino la *ratio* della decisione e che rendano esplicito l’iter logico seguito dal giudice di prime cure.

Nella sentenza gravata, infatti, laddove è riportato genericamente che “*le motivazioni espresse dal citato Organo ... appaiono puntuali e circostanziate, frutto di una completa istruttoria che ha fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell’interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso*”, il giudicante ha indicato solo le fonti dalle quali ha tratto il proprio convincimento, senza illustrarne le ragioni con una disamina logico-giuridica di tale asserzione e della sua adesione a tali conclusioni.

Così come non ha specificato per quale motivo “*non sono riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, ovvero specifiche, che possano avere influito – anche solo in forma concausale – sull’insorgenza dell’infermità non riconosciuta dipendente*”.

Una tale argomentazione era vieppiù necessaria in considerazione del fatto che il ricorrente, nell’atto introduttivo, aveva evidenziato

	SENT. 202/2024	
	con puntualità i fattori ambientali e lavorativi che avevano	
	determinato l'esposizione a cause oncogene. Nello specifico, aveva	
	rilevato di essersi imbarcato dal mese di dicembre 1999 al mese	
	di aprile 2000 sulla nave <i>Alpino</i> ove svolgeva attività manutentiva	
	generale con l'utilizzo di vernici catalizzanti e sverniciatori speciali,	
	successivamente individuati come tossici; che durante tale periodo	
	di imbarco, la nave era stata impegnata in missione di pace quale	
	"nave cacciamine" con conseguente attività di sminamento bellico	
	in area adriatica; di aver partecipato, dal luglio 2000 al mese di	
	aprile 2001, alla missione "Alba 2" in Albania ove svolgeva la	
	funzione di apporre i sistemi di sicurezza ai mezzi militari che	
	facevano da spola dall'Albania all'Italia, venendo così a stretto	
	contatto con mezzi impolverati provenienti da diverse località	
	balcaniche; di essere stato successivamente impiegato in unità	
	navali con permanenza in ambienti contaminati.	
	Ebbene, nella sentenza gravata, non solo nessuna argomentazione	
	viene svolta sulle circostanze appena richiamate, ma nessun	
	riferimento viene fatto alla patologia per la quale il OMISSIS ha	
	chiesto la pensione privilegiata. Le considerazioni motivazionali	
	formulate nella sentenza gravata sono talmente generiche e prive	
	di riferimenti a circostanze concrete, che potrebbero riferirsi a	
	qualsiasi ricorso in materia di pensioni privilegiate.	
	Il giudice di prime cure, dunque, nonostante la puntuale	
	indicazione in ricorso delle circostanze di fatto che, sempre	
	secondo la prospettazione difensiva, avrebbero potuto essere	
	11	

	SENT. 202/2024	
	rilevanti sotto il profilo eziologico, con una motivazione solo	
	apparente ha escluso il nesso causale tra dette circostanze e la	
	malattia.	
	Non solo; non è stato effettuato alcun riferimento al rapporto n.	
	46/2016 relativo alla <i>"Valutazione del reperto biologico tramite</i>	
	<i>indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione</i>	
	<i>e microanalisi a raggi x"</i> , peraltro puntualmente richiamato e	
	riportato testualmente alle pagine 11-13 del ricorso. Il dott.	
	Stefano Montanari in detto rapporto ha rilevato che <i>"l'analisi della</i>	
	<i>biopsia della tiroide affetta da carcinoma papillare a varietà</i>	
	<i>follicolare ha messo in evidenza all'interno del piccolo</i>	
	<i>campione un numero importante di polveri di ridotta</i>	
	<i>dimensione, in più casi submicroniche: da circa 0,1 a</i>	
	<i>qualche decina di micron."</i> Secondo il Montanari dette polveri	
	<i>"sono decisamente compatibili con l'esposizione ad un</i>	
	<i>inquinamento ambientale bellico come, ad esempio, quello relativo</i>	
	<i>alle missioni in Albania e nei Balcani cui il paziente ha partecipato</i>	
	<i>svolgendo mansioni di sminamento"</i> .	
	Ebbene, a fronte della specificità delle considerazioni scientifiche	
	addotte dal dott. Montanari, e integralmente riportate in ricorso, il	
	giudice di prime cure non ha inteso esporre le ragioni per le quali	
	ha ritenuto che la patologia oncologica fosse da ricondurre a un	
	non meglio specificato contesto extra-lavorativo.	
	Ancora, nessuna motivazione è stata formulata sulla irrilevanza o	
	sulla infondatezza dei numerosi studi scientifici o delle copiose	
	12	

	SENT. 202/2024	
	pronunce giurisprudenziali richiamate in ricorso, che in casi analoghi, secondo l’assunto difensivo, avrebbero riconosciuto il trattamento privilegiato.	
	Anche la circostanza delle multiple vaccinazioni, addotta dal ricorrente ai fini della sussistenza del nesso eziologico, è stata totalmente ignorata dal giudice di prime cure.	
	Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, si ritiene che la sentenza impugnata non sia idonea a fare emergere l’iter logico seguito dal giudice per addivenire al rigetto del ricorso.	
	Conclusivamente, poiché la reputata insussistenza di una relazione causale tra il servizio e la patologia diagnosticata integra un punto dirimente della controversia ed è sprovvisto di congrua motivazione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., l’appello deve essere accolto, con conseguenziale rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese del grado di appello.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., riforma la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese del grado di appello.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	L’Estensore Il Presidente	
	13	

	SENT. 202/2024	
	(Dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Rita Loreto)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 9 AGOSTO 2024	
	p.il Dirigente	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al	
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	dott.ssa Rita Loreto	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 9 AGOSTO 2024	
	p. il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	14	

SENT. 202/2024

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti

private.

Roma, 9 AGOSTO 2024

p. il Dirigente

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco